

Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27530 del 30/12/2014

Intervento in appello - Soggetti abilitati a proporre opposizione di terzo revocatoria - Onere di allegazione dei presupposti abilitanti - Necessità - Contenuto - Ragioni.

I creditori possono sempre intervenire in appello, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., ove assumano una posizione processuale simile a quella dell'opposizione di terzo revocatoria, purché specifichino nell'atto di intervento, pur senza formule sacramentali, di agire ai sensi dell'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero alleghino i presupposti di fatto su cui si fonda l'opposizione revocatoria, così assicurando il "thema decidendum", la costituzione del contraddittorio, la possibilità di verifica della ammissibilità dell'intervento e della fondatezza nel merito della domanda.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27530 del 30/12/2014